



LA CORRETTA ACCOGLIENZA DISTINGUENDO IL SOSTARE DAL CAMPEGGIARE

ultimo aggiornamento: 18 aprile 2024



Associazione Nazionale
**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it



INDICE

SOSTARE O CAMPEGGIARE? Quali le differenze	pagina 3
NOTE ESPLICATIVE	pagina 5
DIFFERENZA TRA SOSTARE E CAMPEGGIARE	pagina 6
ITALIA: SENTENZE SULLA DIFFERENZA TRA SOSTARE E CAMPEGGIARE	pagina 6
COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN	pagina 7
AREE ATTREZZATE	pagina 8
PARCHEGGIO ATTREZZATO MULTIFUNZIONALE	pagina 9
LO STUDIO	pagina 11

NUOVE DIREZIONI
CITTADINO e VIAGGIATORE



 Rivista dal 2010

www.nuovedirezioni.it
83/2024 maggio
giugno




è rivista dal 1988



www.incamper.org **221**
maggio-giugno 2024



SOSTARE O CAMPEGGIARE?

Quali le differenze

Ci sono dei Comuni che con lo scopo di impedire e/o limitare la sosta delle autocaravan hanno esteso il termine campeggiare anche all'utilizzo interno dell'autocaravan ma, in questo caso, si tratta di provvedimenti illegittimi, perché la sosta delle autocaravan è regolamentata dall'articolo 185 del Codice della Strada che recita: "La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo".



In sosta



In campeggio

Per evitare sanzioni, è da ricordare che gli specchietti retrovisori non sono compresi nella sagoma.

Ogni sporgenza è vietata, salvo non crei pericolo per veicoli e pedoni e sia temporanea.

Lo scalino sotto la porta per aiutare la discesa va riposto subito dopo l'uso, e finestre e oblò si devono aprire solo se vi sono persone a bordo e solo per brevi ricambi d'aria.

Pertanto, al camperista che viene contravvenzionato per aver attivato il livellamento con piedini retrattili e/o spessori sotto le ruote, si prospetta il pagare la contravvenzione oppure presentare ricorso, tenendo conto che:

- se il Giudice di Pace accoglie il ricorso il rimborso spese sarà irrisorio oppure nullo;
- il Comune può presentare appello a detta sentenza, e ciò comporta l'attesa di anni per ottenere una sentenza e il dover pagare la parcella al legale;
- se il Giudice di appello accoglie il ricorso del Comune si viene condannati al risarcimento spese del Comune per i due gradi di giudizio e, ovviamente si paga la parcella al proprio legale se non addirittura il giudice può condannare al pagamento delle spese per il legale del Comune.



In sosta



In sosta

In molti Comuni è vietato attivare il livellamento con piedini retrattili e/o spessori sotto le ruote: esempio il Comune di Livigno con il seguente **REGOLAMENTO CAMPEGGIO**, Articolo 4 - **Definizione di campeggio**.

"Nel caso di camper e similari, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

1) nelle immediate vicinanze vengono svolte attività quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, pulire / sistemare biciclette, prendere il sole e qualsiasi altra attività non riconducibile alla sola sosta.

2) Il veicolo:

- poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, **piedini retrattili**, spessori eccetera;
- occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc;
- emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico".



Si è autorizzati a porre cunei sotto le ruote solo se il veicolo è in sosta in una discesa e/o in una salita



Vietato abbassare i piedini retrattili

NOTE ESPLICATIVE

Autovettura e rimorchio CARAVAN

La caravan è prevista nel Codice della Strada all'articolo 56, punto e) che recita: *caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.*



Autovettura e l'appendice CARRELLO TENDA

Il carrello tenda è previsto nell'articolo 56 del Codice della Strada, comma 4 che recita: *I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.*



I diversi allestimenti dell'autoveicolo AUTOCARAVAN

L'autocaravan è prevista nel Codice della Strada

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*



- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

DIFFERENZA TRA SOSTARE E CAMPEGGIARE

Ecco come spiegano visivamente gli spagnoli e i portoghesi la differenza tra sostare e campeggiare



QUESTO è SOSTARE

QUESTO è CAMPEGGIARE



QUESTO è SOSTARE

QUESTO è CAMPEGGIARE

IN ITALIA CONTINUE SENTENZE CHIARISCONO LA DIFFERENZA TRA IL SOSTARE E IL CAMPEGGIARE, IN PARTICOLARE LE SEGUENTI.

• **2021, il Giudice di Pace di Cagliari** annulla un verbale e chiarisce la differenza tra sosta e campeggio.

In particolare:

- il gradino lasciato aperto non trasforma la sosta in campeggio, essendo tale condotta regolamentata dall'art. 157 del Codice della Strada;
- il campeggio è un fenomeno che non ha nulla a che vedere con la circolazione stradale poiché concerne lo svolgimento delle consuetudini di vita ed è caratterizzato da una durata apprezzabile e da installazioni permanenti;
- l'art. 185 del Codice della Strada vuole evidenziare che potrebbe attivarsi il campeggio quando l'utente occupa la sede stradale con tavoli, tende, sdraio eccetera... situazione ben diversa dal lasciare aperta una porta;
- il Ministero dei Trasporti con nota del 2007 a ha precisato la distinzione tra sosta e campeggio. Tale nota veniva recepita, tra le varie, dal Ministero dell'Interno.

• **2022, il T.A.R. Valle d'Aosta**, nella sentenza Associazione Nazionale COORDINAMENTO

CAMPERISTI contro il Comune di Valgrisenche, recita: "Del resto è altresì evidente come, promiscuamente accomunando tale divieto di sosta con quello di campeggio abusivo, il provvedimento si pone altresì in frontale contrasto con la disciplina dell'art. 185 del Codice della Strada che sanzionano in maniera differente e specifica l'occupazione della sede stradale e lo scarico di rifiuti, residui e acque su strada";

• **2022, il T.R.G.A. Trento**, nella sentenza Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI contro il Comune di Rabbi, recita: "coglie nel segno l'Associazione ricorrente quando lamenta che il Sindaco di Rabbi, promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l'art. 185 del Codice della Strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto- caravan".

COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN

La circolazione stradale che disciplina la circolazione e sosta dei veicoli è contenuta nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione. Inoltre, nel tempo, sono state emanate circolari e direttive dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolari dal Ministero dell'Interno e una nutrita giurisprudenza, cioè, il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nella quasi totalità conseguite dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI.


Purtroppo, il chiaro volere del legislatore che varò la normativa per evitare discriminazioni verso la circolazione e sosta alle autocaravan (prima con la Legge 336 del 1991 poi trasferita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada) è stato ed è tuttora ostacolato da molti sindaci che utilizzano il potere di emettere ordinanze senza un preventivo controllo nonché dal fatto che il cittadino è quasi impossibilitato a presentare ricorsi sia per gli oneri che per i lunghissimi tempi della macchina della Giustizia.

Per quanto detto, è opportuno ricordare in sintesi almeno i seguenti punti in modo da evitare il ricevere contravvenzioni e/o allontanamenti.

1. Evitare di parcheggiare in presenza di segnaletiche stradali verticali che vietano e/o riservano la sosta ad altri veicoli a meno che uno non voglia rischiare di trovarsi contravvenzionato sul posto e/o ricevere la contravvenzione a casa.
2. Se nel parcheggio ci sono stalli di sosta delimitati, il parcheggiare sbordando dai limiti può far scattare la contravvenzione.
3. Evitare di parcheggiare in aree a verde a meno che non vi sia installata una segnaletica che lo consenta. Anche in questi casi, non prestare attenzione e parcheggiare può far scattare allontanamenti e/o salate contravvenzioni.
4. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Con l'autocaravan in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato, gratuito e/o pagamento) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzato unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recita "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo."; in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile. Tale dovere vige anche nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento a meno che un cartello autorizzi in deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare la situazione, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.
6. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
7. Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
8. Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
9. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Parcheggiare troppo a ridosso di altri mezzi non permette la dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.

AREE ATTREZZATE

Le aree attrezzate sono riservate alla sosta e al parcheggio di autoveicoli (*autocaravan, autovetture, autobus turistici eccetera*) e rimorchi (*caravan, carrelli tenda eccetera*). Sono dotate di impianto di smaltimento igienico-sanitario e generalmente di allacciamento idrico ed elettrico. Non si tratta di strutture ricettive ma di sede stradale sulla quale è dunque ammessa esclusivamente la sosta nel rispetto dell'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*



Se la denominazione "area camper" sta a indicare una struttura destinata a **uso turistico-ricettivo** con possibilità, a esempio, di occupare lo spazio esterno al veicolo, il proprietario o il gestore della struttura è soggetto alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Infatti, chiedono al cliente i documenti per la registrazione dell'accesso.

PARCHEGGIO ATTREZZATO MULTIFUNZIONALE

Istruzione Tecnica per Aree Attrezzate Multifunzionali. Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 271 del 9 luglio 1997 - Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 - Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale.





ENTRA IN AZIONE
Passando dalla condivisibilità
alla condivisione attiva



Al fine di proseguire nelle battaglie quotidiane per conseguire altre vittorie, che ci porteranno a festeggiare quella finale, non solo serve la tua iscrizione ma è essenziale che convinci a iscriverti anche un solo camperista.

RICORDA AI CAMPERISTI CHE:

1. serve la loro partecipazione, perché ogni battaglia richiede enormi risorse economiche;
2. per partecipare alla "vittoria finale" basta versare anche soli 20 euro, se si ha una mail, oppure soli 35 euro. Basta solo un minuto per aprire www.coordinamentocamperisti.it cliccare su PayPal (commissione a carico dell'associazione) oppure effettuando un bonifico sul nostro IBAN IT11D0303202805010000091123;
3. siamo in azione solo grazie al contributo derivante dalle iscrizioni: infatti, NON riceviamo finanziamenti pubblici, NON fruiamo di agevolazioni fiscali, NON vendiamo beni e/o servizi, NON incassiamo per pubblicità e/o altro;
4. associandosi entro potrà ricevere IN OMAGGIO la tessera del TOURING CLUB ITALIANO e undici numeri della rivista TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati).



COSA FARE QUANDO: PARCHEGGI E RITORNI AL PARCHEGGIO CONSEGLI IL TUO VEICOLO AD ALTRI E NE RIENTRI IN POSSESSO

Con il cellulare filma e scatta delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo.

Inoltre, quando sosti, posizionati a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando (in quest'ultima precauzione attivando, tra le opzioni della fotocamera, la "filigrana" con data e ora dello scatto). Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora:

- ricevesti una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada;
- in quale data e orario hai rinvenuto un danno al veicolo;
- il periodo e i chilometri nei quali il veicolo non era in tuo possesso.

**QUANDO PARCHEGGI L'AUTOCARAVAN
ESPONI SUL CRUSCOTTO
ALL'INTERNO DEL PARABREZZA
IL NOSTRO TAGLIANDO
CHE TI DISTINGUE DAGLI ALTRI**



LO STUDIO

Premesso che il ritenere la fruizione dell'autocaravan in sosta in strade e/o parcheggi, che ha carattere di provvisorietà e di temporaneità dei suoi effetti, sia CAMPEGGIARE è pregiudizievole in quanto non impone al destinatario un facere, ma gli intima piuttosto di astenersi da una determinata condotta.

I vincoli di condotta devono essere dimostrati come lesivi degli interessi pubblici quali la sicurezza e igiene pubblica; quindi, la legittimità dell'atto dev'essere dimostrata e non soltanto indicata ma, soprattutto, sorretta da un'attività istruttoria il cui espletamento e le cui risultanze devono essere specificate e verificabili. Infatti, non può ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, la possibilità di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato e in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento.

Circa la distinzione tra sostare e campeggiare, si evidenzia che la sosta è componente statica della circolazione (articolo 3, comma 1, n. 9 del Codice della Strada) ed è definita come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente (articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada).

La sosta - anche delle autocaravan - non necessita né di strutture né di impianti.

L'attendamento protratto per più giorni può dar luogo a ipotesi di occupazione e di campeggio abusivo.

Il ricorso a limitazioni e divieti è consentito solo in presenza di motivi di sicurezza pubblica, di esigenze di carattere militare e di pubblico interesse.

Carattere essenziale della demanialità è la destinazione dei relativi beni a servizio pubblico (v. Nuovissimo Digesto It., voce Demanio). In particolare, i beni indicati nel primo comma dell'art. 822 c.c., tra i quali rientra il demanio marittimo, sono soggetti a usi generali, diretti e immediati da parte di tutti indistintamente i cittadini, in conformità alla intrinseca loro natura e destinazione, con il solo limite derivante da eventuali disposizioni delle Autorità competenti a disciplinarne l'uso, disposizioni che siano portate a conoscenza dei destinatari in modo adeguato.

Sono vietati, perché comprimerebbero l'uso comune, gli usi speciali o eccezionali del bene demaniale, a meno che non intervenga un'autorizzazione o una concessione dell'Amministrazione.

Va da sé, dunque, che in mancanza di divieti, obblighi o provvedimenti limitativi (se legalmente dati), l'uso "comune" del demanio (e, per quel che qui interessa, del demanio marittimo), in senso conforme o comunque non contrario alla sua natura e destinazione, non potrebbe essere vietato o compresso; come non può, per ragioni strettamente consequenziali, ritenersi legittima una disposizione che dell'uso faccia divieto non per esigenze di pubblico interesse ma per fini discriminatori o per altri fini (pur sempre illeciti - e in taluni casi penalmente sanzionabili - se contrari ai criteri di correttezza e imparzialità ai quali deve sempre ispirarsi l'attività della Pubblica Amministrazione).

Sul regime giuridico del demanio pubblico, la letteratura è tanto vasta quanto, sembra, costante in dottrina e in giurisprudenza (per tutte, Cassazione. pen. 3 marzo 1983, n° 1842). Il concetto di occupazione, infatti, implica il durevole assoggettamento della cosa all'uso esclusivo dell'agente, con conseguente privazione del pari diritto di ogni altro all'uso pubblico dello stesso bene.

L'interpretazione trova conforto nell'articolo 54 Codice della navigazione che, conferendo al Capo del Compartimento Marittimo il potere-dovere di ingiungere al contravventore la rimessione delle cose in ripristino "qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate", chiaramente individua la occupazione in una condotta che immuti la situazione preesistente con opere da rimuovere, atte a impedire l'uso pubblico dello spazio e a ridurlo durevolmente a esclusiva utilità propria: dove è anche chiaro come una simile immutazione non possa avvenire mediante un'attività - quella di una modesta permanenza in sito - che null'altro aggiunga, per la precarietà stessa della permanenza e per la sua temporaneità, a quell'"arresto protratto" di un veicolo, atto a configurare l'equivalente di una sosta su strada.

Nella casistica ultradecennale della Corte di Cassazione, nel concetto di occupazione di demanio marittimo è sempre insito implicitamente o espressamente quello della stabile conversione dello spazio ad uso esclusivo, senza autorizzazione dell'Autorità marittima.

L'occupazione, in sostanza, è contravvenzione che presuppone la volontà dell'agente, resa palese dalle modalità della sua permanenza in uno spazio, di esercitare la "signoria" sulla cosa e che viola l'integrità e la destinazione dello spazio demaniale (Grigoli, Contributo alla disciplina della Navigazione da diporto), ponendosi in contrasto con le norme che prescrivono l'autorizzazione o la concessione amministrativa come strumento per costituire sul bene demaniale il diritto, altrimenti negato, di occuparlo e di usarlo per dato tempo, anche esclusivamente, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice della Navigazione.

L'esegesi delle disposizioni citate e della giurisprudenza indicata ed il Codice della Strada portano a escludere che la sosta di un'autocaravan possa attentare alla integrità e inviolabilità dello spazio demaniale nella normalità dei casi e possa costituire, anziché uso normale e consentito in conformità all'essenza stessa del demanio, contravvenzione all'articolo 1161 Codice della Navigazione.

Non conforme a legge, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica", difficilmente configurabili, per la verità; ovvero per la "tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la situazione di pericolo derivante da...".

Nei confronti, dunque, delle autocaravan le ragioni poste a sostegno delle ordinanze di divieto non sembrano per solito pertinenti per cui il divieto non assistito da effettive necessità sarebbe discriminatorio, con conseguente illegittimità dell'atto: in tal caso non sarebbe configurabile la contravvenzione che si fonda sulla inosservanza del provvedimento illegittimo. Si aggiunga che, per quanto concerne la disposizione dell'art. 650 Codice Penale, perché si configuri la contravvenzione è necessario che il provvedimento violato si fondi su ragioni di giustizia (e non siamo nel nostro caso), di sicurezza (cioè di tutela dei beni fondamentali dell'ordine pubblico, della sicurezza generale, della moralità pubblica, della pace e della tranquillità sociale: concetti che quasi sempre sono estranei ai possibili effetti della semplice sosta di una autocaravan sullo spazio pubblico), d'ordine pubblico o d'igiene (e qui valgano le considerazioni fatte sull'autonomia delle autocaravan). Per tali considerazioni, le motivazioni che si leggono nelle ordinanze dei Sindaci hanno bisogno, di volta in volta, di un prudente vaglio critico giacché in quegli atti traspare la tendenza ad accomunare indiscriminatamente fenomeni e condotte diversi nei profili giuridici e nelle conseguenze, in pregiudizio del Turismo Itinerante e dei nuclei famigliari che lo praticano.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel distinguere il sostare dal campeggiare dopo la Legge n. 336 del 1991 che regolamentava la circolazione e sosta delle autocaravan successiva e dopo la Legge n. 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada che comprende quanto era previsto dalla Legge 336 del 1991.

L'articolo 185 del Codice della Strada fonda la distinzione tra sosta e campeggio al fine di evitare irragionevoli discriminazioni alle autocaravan e scongiurare l'adozione di limitazioni alla circolazione stradale basate sull'errata commistione tra sosta e campeggio.

La sosta è la componente statica della circolazione (articolo 3, comma 1, n. 9 del Codice della Strada) ed è definita come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente (articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada).

La mera sosta – sia delle autocaravan sia di qualunque altro veicolo – non necessita né di strutture né di impianti.

Il campeggio, invece, è un fenomeno che esula dalla circolazione stradale, non è disciplinato dal Codice della Strada e necessita, questo sì, di apposite aree. L'ordinanza impugnata non tiene conto di tale distinzione e, in violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, impedisce la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale essendo invece relativi al campeggio.

Il Codice della Strada prescrive l'utilizzo di cunei per garantire la stabilità dei veicoli (articolo 353, comma 2 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). Da ciò deriva che l'uso dei cunei non può costituire un comportamento illecito, in quanto previsto e addirittura prescritto da una legge dello Stato.

Infine, anche se l'ordinanza non indica esigenze della circolazione, va ricordato che ai sensi del comma 1 dell'articolo 185 del Codice della Strada le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (**sul punto, T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019; T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e n. 171/2021**).

La giurisprudenza amministrativa PRIMA della Legge n. 336/1991 e della Legge n. 285/1992

1980

Con **sentenza 710/80 il T.A.R. della Liguria** condanna il Comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza emessa.

1982

Il 20.09.1982 il Tribunale di Sanremo assolve il Geom. Mario Rasori di Mantova dal reato di sosta nell'area portuale di Sanremo con la formula: "*perché il fatto non costituisce reato*".

Cassazione 15 dicembre 1982, n° 11888, dove, per integrare la fattispecie della occupazione, si è fatto richiamo, in mancanza di costruzione, alla palificazione stabilmente impiantata al suolo, con collegamento di cordicelle od altre apparecchiature, si da determinare "un complesso strutturale preclusivo o riduttivo della libertà dello spazio utilizzato". Chiaramente si individua la occupazione in una condotta che immuti la situazione preesistente con opere da rimuovere, atte ad impedire l'uso pubblico dello spazio ed a ridurlo durevolmente ad esclusiva utilità propria: dove è anche chiaro come una simile immutazione non possa avvenire mediante un'attività - quella di una modesta permanenza in sito - che null'altro aggiunga, per la precarietà stessa della permanenza e per la sua temporaneità, a quell'arresto protratto di un veicolo con occupazione di spazio esterno al veicolo con oggetti mobili.

1985

6 marzo 1985, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - depositata il 5 giugno 1985, il **pretore d'Orbetello** accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del comune d'Orbetello. Nella motivazione si legge: "*L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio...*".

4 settembre 1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all'ennesimo quesito di un camperista, dichiara "*... le autocaravan sono autoveicoli che non possono essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte, E' chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan. ... L'unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti*".

14 dicembre 1985 la Cassazione ribadisce il concetto secondo cui "il reato di occupazione di suolo demaniale marittimo s'identifica con un'attività che implica la disponibilità esclusiva del suolo e/o dei manufatti da parte dell'autore".

1986

Con **sentenza N. 22/86** - N. 156/85 RAC - N. 767 CRON. - del 23.04.1986 - depositata il 21.06.1986 il **Pretore di La Maddalena** assolve il camperista Stefano Grechi annullando l'ordinanza ingiunzione inviata dal Sindaco di La Maddalena. Nella motivazione: "*... le risultanze di causa non dimostrano con sicurezza che l'opponente abbia effettivamente violato l'ordinanza ... con la quale viene vietato in tutto il territorio comunale il campeggio libero... la proposta opposizione è fondata per cui va accolta*".

1986, il **Ministro dei Lavori Pubblici** chiarì l'ambito delle limitazioni: i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all'art. 4 del D.P.R. n. 393/1959 (*Vecchio Codice della Strada*). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1986, punto D - Disciplina della circolazione stradale nei centri abitati - il Ministro ricorda: "*la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per*

motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione”.

1988

Il 24.02.1988, con sentenze n° 157 e 158, il T.A.R. della Liguria condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio. Importanti i motivi della decisione, tra tutti: *“... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative).”*

Cassazione 30 giugno 1988, n° 7427, nella quale la occupazione è definita “un evento che si protrae nel tempo”.

1990

18 aprile 1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di Caruso contro Comune di Orbetello. Significative le motivazioni: *“ Il generico divieto di campeggio NON È APPLICABILE. I camper e gli altri mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere ad essi applicato un generico divieto di campeggio”.*

1992

Riguarda un ricorso precedente alle Leggi 336/1991 e 285/1992

Cass. civ. Sez. I, 06/03/1992, n. 2718.

L'ordinanza comunale, la cui violazione da parte del Garofalo è stata posta a fondamento della ordinanza - ingiunzione emanata nei suoi confronti, pone il divieto di campeggio libero, anche se effettuato con stanziamento di auto-caravan. Quest'ultimo viene definito dal testo vigente dell'art. 26 del cod. strad. come l'“autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente”. Tale divieto non contrasta con il citato art. 26 del cod. strad., onde non sussiste il motivo di illegittimità denunciato dal ricorrente. L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e “caratteristici della vita di campeggio” (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. L'ordinanza comunale che pone il divieto di campeggio, essendo dettata dall'esigenza di tutela di interessi di carattere igienico-sanitario, trova il proprio fondamento normativo non nella disciplina della circolazione stradale, bensì nell'art. 153 del T.U. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, che conferisce al Sindaco il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica. Non pertinente è pertanto il richiamo che il ricorrente fa all'art. 4 del Codice della Strada.

1996

Riguarda un ricorso precedente alle Leggi 336/1991 e 285/1992**Cassazione civ. Sez. I, 22/07/1996, n. 6574**

Motivi della decisione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.

È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicitazione della potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale.

Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 ore non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all'operatività della norma nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio è esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all'intrinseca nocività di una prolungata attività di campeggio fuori delle strutture consentite.

Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati.

È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato.

Rapido commento alle due precedenti sentenze

Quanto alla sentenza della Cassazione n. 2718/1992 la fattispecie che ha originato la pronuncia risale al 1985 epoca in cui non soltanto non esisteva l'articolo 185, comma 2, Codice della Strada, ma non esisteva neppure la definizione di sosta di cui all'articolo 157 Codice della Strada (che consente di trattenersi a bordo) di talché la Corte non poteva tenerne conto. Già per tale motivo l'interpretazione del campeggiare fornita all'epoca, oggi risulta difficilmente applicabile stante le attuali disposizioni normative.

Stesse considerazioni valgono per la sentenza n. 6574/1996 (fatti risalenti al 1987) che oltretutto riguarda una fattispecie diversa, trattandosi di un rimorchio ex articolo 56 Codice della Strada (e non di un autoveicolo) posto su terreno privato e del limite orario imposto con legge regionale. Inoltre, l'inciso sulla legge 336/91 - emanata durante quel giudizio - va correttamente interpretato. Secondo controparte la Corte avrebbe affermato che dalla legge 336/91 non sarebbe possibile trarre argomenti in senso contrario *rispetto al concetto di campeggio* di cui alla sentenza del 1992. In realtà la Corte precisa che la legge 336/91 non offre argomenti in senso contrario *rispetto al divieto imposto da una legge regionale sul turismo che prevede il campeggio per 48 ore*. In ogni caso, anche a voler applicare la definizione giurisprudenziale - neppure contenuta in massima - per cui il campeggio consisterebbe nel "vivere nel veicolo" e nell'"adibire il veicolo a propria abitazione" appare evidente che la mera presenza di persone a bordo di un veicolo con finestrini e porta laterale aperte e un'antenna sul tetto, non significa "vivere" nel veicolo né adibirlo a propria "abitazione". Del resto, se gli occupanti si trattengono a bordo di un qualsiasi veicolo in sosta nel rispetto del Codice della Strada, essi si trovano in circolazione stradale e non rilevano le attività che sono svolte all'interno del veicolo (*si pensi al conducente che legge un giornale o mangia un panino o che si riposa prima di riprendere il viaggio*) salvo che siano percepibili dall'esterno condotte che integrano precise fattispecie previste e punite da specifiche norme. Nel caso di specie, si ripete, l'esponente si trovava in circolazione stradale e addirittura, per espressa disposizione di legge, non è configurabile il campeggio laddove la sosta avviene nel rispetto dell'art. 185 del Codice della Strada.

La giurisprudenza dopo la promulgazione della Legge 336 del 1991 e del Nuovo Codice della Strada del 1992

- **1994, Pretore d'Orbetello condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello** annullando l'ordinanza. Nella motivazione si legge: *"...l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ...autoveicoli... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio"*.
- **1999, la Legge Regionale Puglia n. 11, all'articolo 71, comma 5** recita: *"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro"*, punisce il "campeggiare" nelle aree non consentite;- che non sussiste alcuna violazione della norma contestata poiché il "campeggiare" è un comportamento che implica lo svolgimento delle consuetudini di vita, caratterizzato da una durata apprezzabile ed è contraddistinto da installazioni permanenti: tutte caratteristiche che nel caso di specie non ricorrono atteso che si è trattato semplicemente di rendere stabile la sosta del veicolo. L'attendimento protratto per più giorni può dar luogo ad ipotesi di occupazione e di campeggio abusivo. Il concetto di occupazione, infatti, implica il durevole assoggettamento della cosa all'uso esclusivo dell'agente con collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Nella casistica ultradecennale della Corte di Cassazione, nel concetto di occupazione è sempre insito implicitamente od espressamente quello della stabile conversione dello spazio ad uso esclusivo.
- **2000, il Ministero dell'Interno** ha precisato che *"la semplice interposizione di tacchi o pietre fra gli pneumatici e il fondo stradale non sia da sola sufficiente a trasformare la sosta dell'autocaravan in campeggio se non ricorre alcuno degli altri indici sintomatici individuati dalla norma, quali l'emissione di deflussi propri ovvero l'occupazione della sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Tale prassi, peraltro usata talora anche per garantire la stabilità di altri tipi di veicoli in sosta, non esclude infatti che il mezzo continui a poggiare al suolo con le proprie ruote e un'interpretazione della norma diversa da quella indicata riserverebbe agli autocaravan un trattamento discriminatorio che l'art. 185 comma 1 cds tende proprio ad escludere"*. Confermata dalla lettera prot. 5961 del 21 ottobre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata all'Avv. Marcello Viganò. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere come illecito l'uso di due cunei per stabilizzare il veicolo, si ricadrebbe nella previsione dell'articolo 20 del Codice della Strada ai sensi del quale "è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale e che punisce chiunque "occupa abusivamente il suolo stradale".
- **2007, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** sull'interpretazione e applicazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, chiarisce: *"Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan, vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo(...)"*.
- **2008**, il Ministero dell'Interno, l'A.N.C.I., l'U.P.I. e il Corpo Forestale dello Stato, recepiscono le direttive contenute nella circolare **2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

- **2012**, in occasione della XXXI edizione Le giornate della Polizia Locale, nella **relazione redatta dal Dr. Fabio Dimita** (Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) nella relazione "Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici" si leggono i facsimili da adottare per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo e che il "**divieto di campeggio ed attendamenti**" non può essere attribuibile alla circolazione stradale in autocaravan.
- **2021, il T.A.R. Liguria** nella sentenza Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI contro il Comune di Levanto, scrive "*Con la successiva censura viene denunciata la violazione dell'art. 185 del Codice della Strada, in quanto l'ordinanza gravata ha frapposto indebiti ostacoli alla sosta degli autocaravan nel territorio comunale. Il collegio deve convenire con il motivo, rilevando che secondo la norma denunciata va istituita l'equiparazione tra gli autocaravan e le vetture quanto alla libertà di circolazione consentita; da ciò consegue che va distinta la fase di sosta dei mezzi di che si tratta dall'attività propriamente camperistica, che presuppone una più lunga fermata del mezzo nelle località più attraenti dal punto di vista turistico*".
- **2021, il Giudice di Pace di Cagliari** annulla un verbale e chiarisce la differenza tra sosta e campeggio. In particolare:
 - il gradino lasciato aperto non trasforma la sosta in campeggio, essendo tale condotta regolamentata dall'art. 157 del Codice della Strada;
 - il campeggio è un fenomeno che non ha nulla a che vedere con la circolazione stradale poiché concerne lo svolgimento delle consuetudini di vita ed è caratterizzato da una durata apprezzabile e da installazioni permanenti;
 - ha ricordato che con legge n. 336/91 il legislatore era intervenuto per evitare contenziosi tra utenti in autocaravan ed enti proprietari delle strade con una serie di innovazioni tra cui la netta distinzione tra sostare e campeggiare;
 - l'art. 185 del Codice della Strada vuole evidenziare che potrebbe attivarsi il campeggio quando l'utente occupa la sede stradale con tavoli, tende, sdraio eccetera... situazione ben diversa dal lasciare aperta una porta;
 - il Ministero dei Trasporti con nota del 2007 ha precisato la distinzione tra sosta e campeggio. Tale nota veniva recepita, tra le varie, dal Ministero dell'Interno;
 - l'articolo. 185, comma 2 del Codice della Strada non prevede alcuna sanzione.
- **2022, il T.A.R. Valle d'Aosta**, nella sentenza Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI contro il Comune di Valgrisenche, recita: "*Del resto è altresì evidente come, promiscuamente accomunando tale divieto di sosta con quello di campeggio abusivo, il provvedimento si pone altresì in frontale contrasto con la disciplina dell'art. 185 del Codice della Strada che sanziona in maniera differente e specifica l'occupazione della sede stradale e lo scarico di rifiuti, residui e acque su strada*";
- **2022, il T.R.G.A. Trento**, nella sentenza Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI contro il Comune di Rabbi, recita: "*coglie nel segno l'Associazione ricorrente quando lamenta che il Sindaco di Rabbi, promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l'art. 185 del Codice della Strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto- caravan*".
- **2023, il Comune di Arbus (SU)** in risposta alle richieste dell'Associazione NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI archivia un altro verbale che contestava il campeggiare alle autocaravan in sosta.
- **2023, il Giudice di Pace di Borgo Valsugana** con due sentenze disapplica l'ordinanza del Comune di Primiero San Martino Di Castrozza (TN) che istituiva il campeggiare alle autocaravan in sosta
- **2023, il Tribunale di Ravenna** disapplica l'ordinanza del Comune di Ravenna che attribuiva il campeggiare alle autocaravan in sosta.

Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022, nell'articolo Bivacco e campeggio - Ordinanze di divieto - modalità operativa su come predisporle..

<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>

FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

aggiornato al 18 maggio 2022

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.
Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale,
lì

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

aggiornato al 18 maggio 2022

Ordinanza contingibile e urgente n° /.....

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....

 (indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in
 (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
 VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
 VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
 VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
 VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
 VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO



TURISMO IN AUTOCARAVAN

Per regolamentarne la circolazione stradale è opportuno ricordare che:

- il termine AUTOCARAVAN è stato introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera l) della legge n. 38 del 10 febbraio 1982;
- il 14 ottobre 1991 è stata approvata la legge n. 336 che regolamentava per la prima volta la circolazione e sosta delle autocaravan; il nuovo Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e il successivo regolamento di esecuzione e attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 16 dicembre 1992) hanno recepito la legge n. 336/1991 e quindi la regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan;
- con direttiva n. 31543/2007 il Ministero dei Trasporti ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata altresì oggetto della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 277/2008.

In base alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla giurisprudenza maturata in materia di circolazione e sosta delle autocaravan:

- i sindaci che, in violazione di legge, hanno emanato ordinanze tese a selezionare le presenze turistiche, precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, sono stati destinatari di direttive e diffide ministeriali nonché di sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI e/o dagli utenti sanzionati, che li hanno costretti a revocarle;
- è illegittimo il provvedimento dell'ente proprietario della strada che istituisce un divieto di transito, sosta o fermata alle autocaravan basato su asseriti pericoli o rischi per l'ordine e sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'igiene e salute pubblica, il decoro, l'ambiente oppure per la presenza di aree attrezzate ovvero prevede stalli di dimensioni minime in mancanza di criteri tecnici correlati alla geometria dell'area.

Tant'è vero che il Codice della Strada, le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fra le quali la direttiva prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e numerose sentenze in merito evidenziano che:

- L'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine** e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza impedendo agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi.
- L'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica** poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride.
- L'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente** poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio.

d. L'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. La famiglia in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sosta.



Parcheggio nel Comune di Soave

e. La sosta delle autocaravan

NON costituisce e NON va confusa con il campeggio in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione.

f. L'esistenza di aree attrezzate, parcheggi attrezzati, campeggi NON obbliga l'autocaravan a recarsi in dette infrastrutture qualora voglia semplicemente sostare senza usufruire dei servizi di carico/scarico acqua e dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

g. L'esistenza di stalli di sosta di dimensioni minime NON giustifica l'impedimento alla sosta delle autocaravan laddove la progettazione dell'area adibita alla sosta dei veicoli non sia giustificata da criteri tecnici. Un'area adibita alla sosta dei veicoli si organizza e si ottimizza, anzitutto, alla luce della sua geometria. In ogni caso, ove ciò non sia possibile, nell'area adibita alla sosta dei veicoli devono essere realizzati stalli di dimensioni differenziate in relazione alle diverse tipologie di veicolo.

h. Nel caso di stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili, si devono realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possano fruire dell'area di sosta.

i. l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale per impedire il transito e la sosta alle autocaravan non sono legittime.

l. le ordinanze che limitano in modo illegittimo la circolazione e sosta delle autocaravan ponendosi in contrasto con il Codice della Strada, il regolamento di esecuzione e attuazione e le direttive ministeriali

sono destinate a essere censurate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o dal TAR oltreché disapplicate dai giudici in sede di opposizione a sanzione amministrativa.



Segnaletica orizzontale che delimita la sosta longitudinale su strada solo per larghezza al fine di ottimizzare la capienza di veicoli

www.incamper.org



CAMPER

è rivista dal 1988

edita dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it



50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 - 055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it - ancc@pec.coordinamentocamperisti.it